



REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Approvazione

- Approvato dal Consiglio d'Istituto del 03.04.2023
- Approvato dal Collegio Docenti in data 15.02.2023

FONTI

- Costituzione della Repubblica Italiana;
- D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (T.U. disposizioni vigenti sulla pubblica istruzione) e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti);
- DPR n. 275 del 1999 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);
- D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 (Regolamento recante modifiche e integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria);
- Direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
- Nota del MIUR 31 luglio 2008 prot. n. 3602/P0;
Nota Mim 19 dicembre 2022 prot. n.107190
- L. 30 ottobre 2008 n. 169 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università) e ss. mm. ii.;
- D.M. 16 gennaio 2009 n. 5 (Valutazione del comportamento-criteri e modalità applicative) e ss. mm. ii.;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo);
- Legge 241/1990 (Procedimento Amministrativo) e ss. mm. ii.
- Legge 1 ottobre 2024, n.150 (Disposizioni in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti modifiche D.P.R.122/2009 D.L.62/2017 D.L.22/2020 D.PR.249/1998)

PREMESSA - principi e finalità

Lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse della scuola secondaria definisce la scuola "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio" e "comunità di dialogo, ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutti gli aspetti". Ad esso e ai valori democratici della Costituzione si ispira il presente Regolamento disciplinare, tenendo presente il Regolamento di Istituto vigente.

La scuola partecipa con le famiglie al compito educativo degli studenti che la frequentano e si adopera per prevenire i comportamenti scorretti. Questo regolamento pertanto si occupa dei comportamenti degli allievi quando, durante la normale attività scolastica o altra attività correlata (attività didattiche integrative, uscite didattiche e viaggi d'istruzione), si configurano come mancato rispetto dei loro doveri o diventano lesivi dei diritti dei singoli o dei gruppi.

La previsione di sanzioni, che intendono rispondere all'eventuale inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

Per rendere consapevoli alunni e famiglie del processo educativo messo in atto a scuola, all'inizio di ogni nuovo anno scolastico, verrà letto in classe il Regolamento Disciplinare, oltre a quello di Istituto, al fine di far conoscere agli studenti diritti e doveri, farli riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni, conoscere i comportamenti sanzionabili all'interno della comunità scolastica.

Il mancato rispetto del Regolamento disciplinare sarà sempre tenuto in considerazione dal Consiglio di Classe per l'attribuzione del voto di comportamento (Griglia per la valutazione del comportamento). Per favorire collaborazione e trasparenza nei rapporti scuola-famiglia, i genitori potranno consultare il Registro elettronico per avere informazioni in tempo reale sulle assenze e/o ritardi dei propri figli, sui voti e compiti assegnati e su eventuali provvedimenti disciplinari (annotazioni, richiami, note disciplinari dei docenti o della Dirigente Scolastica, comunicazioni dei docenti o della Dirigente).

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, le sanzioni disciplinari sono mirate, laddove possibile, anche alla riparazione del danno; inoltre esse tengono conto della situazione personale dello studente secondo il Patto di corresponsabilità.

La scuola è consapevole di essere investita di un importante ruolo formativo ed educativo: l'istituzione scolastica è chiamata per legge a sviluppare le competenze civiche del cittadino e riceve in delega dalle famiglie compiti di guida e sorveglianza sui comportamenti degli allievi per il tempo in cui le sono affidati. La scuola svolge il suo compito educativo con finalità preventive e con le modalità ed i mezzi che le sono propri: l'approfondimento della conoscenza, la pratica del confronto e il costante esercizio del dialogo. Tale approccio è teso a far sviluppare negli studenti una consapevolezza personale della necessità di rispettare se stessi, gli altri e gli ambienti in modo tale che la regola non sia vissuta come un'imposizione, ma come una sentita necessità per la convivenza.

PARTE I – DIRITTI, DOVERI, COMPORTAMENTI

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione

personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

5. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

6. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

7. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

PARTE II

Tabella delle infrazioni e delle sanzioni

Premesse:

1) Le sanzioni applicabili agli studenti sono:

- a) Richiamo verbale da parte dei docenti, del Dirigente Scolastico o suo delegato.
- b) Annotazione sul registro elettronico di classe da parte dei docenti, del Dirigente Scolastico o suo delegato.
- c) Richiamo sul registro elettronico di classe da parte dei docenti, del Dirigente Scolastico o suo delegato.
- d) Nota disciplinare sul registro di classe elettronico da parte dei docenti, del Dirigente Scolastico o suo delegato.
- e) Comunicazione alla famiglia da parte dei docenti, del Dirigente Scolastico o suo delegato, del coordinatore di classe.
- f) Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico o del coordinatore di classe.
- g) Per effetto della L.150/24 – è prevista una scansione nella sospensione dall'attività didattica:
 - allontanamento dalla scuola fino a un massimo di due giorni - comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare
 - allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni - comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità
- h) Sospensione dall'attività didattica per oltre 15 giorni comminata dal Consiglio di Istituto.

Per effetto della L.150/24 - la valutazione del comportamento ricalibra l'attribuzione del credito scolastico:

Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi

2) L'applicazione di sanzioni disciplinari documentabili potrà aver conseguenze sulla valutazione del comportamento – se inferiore a 6 comporta la non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato – Per effetto della L.150/24 - se pari a 6 in sede di valutazione finale il giudizio di ammissione

alla classe successiva sarà sospeso e assegnato un elaborato da presentare al C.di C. prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo

3) L'applicazione di sanzioni disciplinari non sostituiscono eventuali conseguenze dovute all'infrazione delle leggi dello Stato.

TABELLA DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI	
Infrazione	Sanzione in ordine di gravità
Ritardo breve ingresso in aula all'inizio delle lezioni reiterato senza validi motivi di trasporto o al rientro dall'intervallo	- richiamo verbale - annotazione e sul registro di classe - richiamo disciplinare sul registro di classe - comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore
Assenze non giustificate	- richiamo verbale - annotazione sul registro di classe - richiamo disciplinare sul registro di classe, - comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore
Mancata presentazione compiti assegnati per casa	- richiamo verbale - annotazione sul registro di classe - richiamo disciplinare sul registro di classe, - comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore
Non avere con sé gli strumenti richiesti per il regolare svolgimento delle lezioni (libri, quaderni, calcolatrice, riga, materiali laboratoriali)	- richiamo verbale - annotazione sul registro di classe - richiamo disciplinare sul registro di classe, - comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore
Disturbare lo svolgimento delle lezioni (chiacchierare, giocare, ridere, parlare ad alta voce, fare commenti o battute, simulare il suono della campana con altri dispositivi, nascondere gesso o telecomandi intralciando l'attività didattica...)	- richiamo verbale, - annotazione sul registro di classe - nota disciplinare sul registro di classe, - comunicazione alla famiglia, - convocazione dei genitori, - sospensione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni
Estraniarsi dallo svolgimento della lezione (non svolgere l'esercitazione, dormire, non prendere appunti...)	- richiamo verbale - annotazione sul registro di classe - richiamo disciplinare sul registro di classe, - comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore
Uscire dall'aula per motivi diversi da quelli dichiarati al docente	- richiamo verbale, - annotazione sul registro di classe - nota disciplinare sul registro di classe, - comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore
Non uscire dall'aula durante l'intervallo	- richiamo verbale, - annotazione sul registro di classe - richiamo disciplinare sul registro di classe, - comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore
Indossare un abbigliamento non consono all'ambiente scolastico	- richiamo verbale, - annotazione sul registro di classe

		- nota disciplinare sul registro di classe, - comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore
	Entrare nel cortile della scuola con la propria automobile.	- richiamo verbale, - nota disciplinare sul registro di classe
	Utilizzare gli ascensori senza autorizzazione.	- richiamo verbale, - nota disciplinare sul registro di classe
	Collegare lo smartphone personale alla rete elettrica della scuola.	- richiamo verbale, - nota disciplinare sul registro di classe
	Utilizzo di ciabatte elettriche	- richiamo verbale, - nota disciplinare sul registro di classe
	Fumare entro il perimetro dell'intera scuola	- nota disciplinare sul registro di classe, - nota disciplinare sul registro di classe, - comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore - sospensione da 1 a 15 giorni
	Assumere farmaci senza averne formalizzato l'autorizzazione	- nota disciplinare sul registro di classe, - comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore - convocazione dei genitori, - sospensione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni
	Portare a scuola bevande alcoliche	- nota disciplinare sul registro di classe, - comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore - sospensione da 1 a 15 giorni
	Portare a scuola oggetti non pertinenti all'attività scolastica	- richiamo verbale, - annotazione sul registro di classe - nota disciplinare sul registro di classe nel caso possa rappresentare un pericolo per sé o per gli altri, - comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore
	Danneggiare o imbrattare strutture della scuola o sue dotazioni	- nota disciplinare sul registro di classe, - comunicazione alla famiglia - convocazione dei genitori, - sospensione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni
	Ledere il diritto alla privacy (pubblicare foto, video, parole, rovistare nello zaino o altro contenitore non proprio...)	- nota disciplinare sul registro di classe, - comunicazione alla famiglia - convocazione dei genitori, - sospensione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni
	Uso non autorizzato del cellulare	- richiamo verbale, - annotazione sul registro di classe - nota disciplinare sul registro di classe, - comunicazione alla famiglia da parte del coordinatore
	Tenere comportamenti contrari alla sicurezza propria o altrui (sporgersi da finestre o da parapetti interni alla scuola, usare impropriamente strumenti scolastici, correre nei corridoi, spingere persone...)	- richiamo verbale, - nota disciplinare sul registro di classe - comunicazione alla famiglia, - convocazione dei genitori, - sospensione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni
	Offendere con insulti a sfondo razziale o con riferimenti alla disabilità.	- nota disciplinare sul registro di classe - sospensione da 1 a 15 giorni
	Offendere o molestare persone (con parole, gesti, richieste...)	- richiamo verbale, - nota disciplinare sul registro di classe - comunicazione alla famiglia,

		<ul style="list-style-type: none"> - convocazione dei genitori, - sospensione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni
	Usare un linguaggio improprio all'ambiente scolastico (impropri, parole oscene, bestemmie)	<ul style="list-style-type: none"> - nota disciplinare sul registro di classe - sospensione da 1 a 15 giorni
	Lasciare la propria aula per trasferirsi nell'aula dell'ora successiva prima del termine dell'intervallo	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale, - nota disciplinare sul registro di classe - convocazione dei genitori, - sospensione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni
	Guidare imprudentemente all'interno del cortile scolastico (con moto, motorini, monopattini elettrici)	<ul style="list-style-type: none"> - nota disciplinare sul registro di classe - sospensione da 1 a 15 giorni
	Usare documenti falsi (di identità, di diagnosi, di attestazione...)	<ul style="list-style-type: none"> - nota disciplinare sul registro di classe, - comunicazione alla famiglia - sospensione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni - nota disciplinare sul registro di classe, - comunicazione alla famiglia - sospensione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni, - sospensione oltre i 15 giorni
	Usare violenza o minaccia a persone	<ul style="list-style-type: none"> - nota disciplinare sul registro di classe, - comunicazione alla famiglia - sospensione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni, - nota disciplinare sul registro di classe, - comunicazione alla famiglia - sospensione dall'attività didattica da 1 a 15 giorni, - sospensione oltre i 15 giorni

Sanzioni alternative

La sospensione di più giorni comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità

Comunicazione delle sanzioni

Tutte le sanzioni vengono comunicate tramite Registro Elettronico e quelle che prevedono sospensioni vengono comunicate anche tramite nota in forma cartacea protocollata.

PARTE III – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 1

Sono competenti ad infliggere sanzioni disciplinari il singolo docente, il Consiglio di Classe, il Dirigente, il Consiglio d'Istituto e la Commissione d'Esame esclusivamente per le infrazioni disciplinari commesse durante la sessione d'esame.

ART.2

Il procedimento disciplinare si svolge in tre fasi:

a) Fase dell'iniziativa

Salvo i casi di irrogazione delle sanzioni per le quali è competente il docente e/o il Dirigente Scolastico, quando si ha notizia di comportamenti che configurano illecito disciplinare dello studente il procedimento disciplinare è avviato dal Dirigente Scolastico che predisponde comunicazione scritta dell'avvio del procedimento mediante: 1. indicazione sommaria del fatto; 2. convocazione davanti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto con indicazione della data, ora e sede; 3. comunicazione della possibilità di depositare memorie e di esercitare il diritto di difesa, anche con l'audizione personale o l'assistenza di persona di fiducia e di prendere visione e/o estrarre copia degli atti; 4. individuazione del responsabile dell'istruttoria.

La convocazione è comunicata tempestivamente allo studente e ai genitori.

Il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, di fronte a fatti gravi, devono essere convocati nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze di difesa e comunque non oltre giorni dieci.

b) Fase dell'istruttoria

Nel fascicolo del procedimento disciplinare vengono inserite tutte le informazioni raccolte, utili per accertare il fatto, con indicazione di eventuali testimoni in grado di riferire e le memorie scritte eventualmente depositate.

Davanti al Consiglio si procede all'audizione, se presenti, dello studente individuato come responsabile, degli esercenti la potestà genitoriale e di eventuali persone da questi indicate come difensori o testimoni e si annota l'eventuale richiesta di sanzione alternativa.

c) Fase della decisione

All'esito dell'istruttoria, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di accertamento della responsabilità disciplinare sulla base di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente incolpato, irroga la relativa sanzione.

Della deliberazione viene redatto verbale contenente: 1. l'indicazione dei componenti (presenti e assenti) e del segretario verbalizzante; 2. gli estremi dell'episodio; 3. i nomi di eventuali testimoni e la sintetica esposizione dei fatti da loro riportati; 4. le ragioni dello studente passibile di sanzione; 5. la motivazione del provvedimento finale; 6. la sanzione disciplinare inflitta e l'eventuale sanzione

alternativa, con specificazione dell'attività in favore della comunità scolastica nella quale è possibile convertire la sanzione; 7. il termine entro il quale è possibile impugnare il provvedimento avanti l'Organo di Garanzia Interno; 8. l'avviso che la sanzione disciplinare è sospesa durante il termine per presentare ricorso.

La delibera è comunicata entro il minor tempo possibile mediante consegna di copia scritta allo studente interessato e, se minorenni, agli esercenti la potestà genitoriale ed è inserita nel fascicolo personale dell'allievo con eventuale omissione dell'identità di terzi.

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro trenta giorni prorogabili d'ulteriori giorni quindici per esigenze istruttorie.

ART.3

Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso, da parte di chiunque vi abbia interesse, ricorso scritto all'Organo di Garanzia del Liceo Artistico di Verona previsto all'allegato A del presente Regolamento che ne forma parte integrante ed a cui si rimanda.

In caso di presentazione del ricorso, la sanzione è sospesa fino alla decisione dell'Organo di Garanzia.

Art.4

Contro il provvedimento dell'Organo di Garanzia di applicazione della sanzione, entro quindici giorni dalla comunicazione o comunque entro quindici giorni dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito, è ammesso, da parte di chiunque abbia interesse, ricorso scritto al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva previa acquisizione di parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale. Qualora, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'Organo di Garanzia Regionale non abbia comunicato il parere o non abbia richiesto un rinvio per ragioni istruttorie, il Direttore Regionale decide indipendentemente.

L'Organo di Garanzia Regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte presentate dal ricorrente o dallo studente o dall'amministrazione scolastica. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri interessati.

ALLEGATI

Allegato A: Organo di garanzia

Allegato B: Regolamento per i Laboratori e gli spazi allestiti

Allegato C: Regolamento per viaggi di istruzione e uscite didattiche

Allegato D: Policy bullismo e cyberbullismo

Allegato E: Regolamento bullismo e cyber bullismo

Allegati F i regolamenti laboratori di informatica (sul sito)

Revisione 1: approvato nel Collegio dei Docenti del 5.12.2024 e del Consiglio di Istituto del 19.12.2024